DISPOSIZIONI URGENTI IN MATERIA DI EMERSIONE DEL LAVORO SOMMERSO E DI RAPPORTI DI LAVORO A TEMPO PARZIALE

Art. 2

Norme in materia di edilizia

Le imprese edili che risultano affidatarie di un appalto pubblico sono tenute a presentare alla stazione appaltante la certificazione relativa alla regolarita' contributiva a pena di revoca dell'affidamento. Entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto, l'INPS, l'INAIL e le Casse edili stipulano convenzioni al fine del rilascio di un documento unico di regolarita' contributiva nel settore edile al fine dell'affidamento degli appalti pubblici. All'articolo 45, comma 18, della legge 17 maggio 1999, n. 144, le parole: "31 dicembre 2001", sono sostituite dalle seguenti: "31 dicembre 2006".

Versione in vigore dal 26 settembre 2002, non più in vigore dal 24 novembre 2002 · versione 0

RIFERIMENTI NORMATIVI

Atto	Disposizioni urgenti in materia di emersione del lavoro sommerso e di rapporti di lavoro a tempo parziale
Estremi	Decreto-legge 25 settembre 2002, n. 210
Pubblicazione	Gazzetta Ufficiale del 25 settembre 2002

Fonte del testo: dati aperti ufficiali, licenza CC BY 4.0
Fonti e licenze su iuspedia.it/fonti-e-metodologia. Il testo non ha carattere di ufficialità: fa fede quello pubblicato nella Gazzetta Ufficiale.

Documento generato da Iuspedia.it il 26 novembre 2026
https://www.iuspedia.it/disposizioni-urgenti-in-materia-di-emersione-del-lavoro-sommerso-e-di/art-2-norme-in-materia-di-edilizia/versione/0

Inquadra il QR code per aprire la pagina su Iuspedia.it